Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 15 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 febbraio 1946, n. 160.

Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali;

Vista la legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

Vista la legge 6 febbraio 1941, n. 176, concernente l'ordinamento del Monte pensioni per gli insegnanti elementari;

Vista la legge 25 luglio 1941, n. 934, concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione e per l'Africa Italiana;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è concesso un assegno di contingenza nella misura di:

a) lire 10.800 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 9600 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico delle Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari degli impiegati e dei salariati degli Enti locali e degli ufficiali giudiziari;

b) lire 6000 annue lorde ai titolari di pensioni dirette e lire 4800 annue lorde ai titolari di pensioni indirette a carico del Monte pensioni per gli insegnanti elementari.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni che siano soltanto in parte a carico degli Istituti di previdenza l'assegno di cui al precedente art. 1 è dovuto proporzionalmente alle quote a carico dei detti Istituti.

Gli altri Enti — escluso lo Stato — ai quali faccia carico parte delle pensioni di cui al comma precedente, hanno facoltà di concedere, mediante deliberazione degli organi competenti e con pagamento diretto, una quota di assegno di contingenza proporzionale — od anche inferiore — alla parte di pensione a loro carico.

Art. 3.

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più Istituti di previdenza l'assegno di contingenza è dovuto dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Ai titolari di più pensioni a carico di uno o più degli Istituti di previdenza spetta un solo assegno di contingenza, nella misura più favorevole, a carico dell'Istituto che ha conferito la corrispondente pensione. Qualora l'assegno di contingenza spetti in misura pari sulle due o più pensioni in godimento, l'assegno medesimo fa carico all'Istituto che ha conferito la pensione di più elevato importo.

Art. 4.

Nei casi di pensioni di riversibilità a carico degli Istituti di previdenza ripartite fra la vedova e gli orfani, tra la moglie e la prole, e fra gli orfani o fra i figli dell'iscritto ad uno o più dei detti Istituti, l'assegno di contingenza di cui al precedente art. 1 viene ripartito tra i compartecipi in proporzione delle rispettive quote ed il riparto viene modificato in corrispondenza delle successive variazioni delle quote medesime.

Art. 5.

L'assegno di contingenza dovuto a' termini del precedente art. 1 non può essere assorbito da supplementi, da integrazioni o da assegni di caro-viveri concessi o da concedersi da altri Enti e di esso non si tiene conto ai fini della determinazione della integrazione temporanea di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

Art. 6.

Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza non compete, dalla data da cui ha effetto il presente decreto, l'indennità mensile di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, alla quale abbiano eventualmente diritto ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione anche alla composizione della loro famiglia.

Art. 7.

In dipendenza di quanto è disposto dal precedente art. 6, lo Stato concorre nella spesa per la concessione dell'assegno di contingenza, previsto dal presente decreto, con un contributo straordinario di annue lire 120 milioni così ripartito:

Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali . . .	L. 38 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. . .	» 46 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari	» 29 milioni
Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari	» 7 milioni

Il relativo stanziamento verrà effettuato nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'esercizio finanziario in corso, per il quale lo stanziamento sarà limitato alla quota di competenza dell'esercizio stesso.

Art. 8.

A copertura degli oneri derivanti dai benefici concessi con il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, con il decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237 e con il presente decreto, a decorrere dal 1° gennaio 1945, al contributo ordinario o straordinario dell'Ente stabilito dalle norme vigenti sugli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza viene temporaneamente aggiunto un contributo annuale straordinario nella misura seguente:

a) 2 per cento per il Monte pensioni per gli insegnanti elementari e per le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali;

b) lire 1600 per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari;

c) lire 1800 per la Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Le disposizioni del presente decreto per le quali non sia stabilita una decorrenza diversa hanno effetto dal 1° ottobre 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO — ROMITA — TOGLIATTI — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 127. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 febbraio 1946, n. 161.

Modificazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, concernente norme sulla emissione di obbligazioni e sull'aumento di capitale delle società per azioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, recante norme sulla disciplina della costituzione, dell'aumento di capitale e della emissione di obbligazioni delle società per azioni, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1942, n. 322, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1942, n. 884, è modificato come segue:

Sino al 31 dicembre 1946 sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria e il commercio, che provvede di concerto col Ministro per il tesoro, le costituzioni di società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale con capitale non inferiore a cento milioni di lire.

Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società stesse, che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore del presente decreto, raggiungano nel complesso la somma di cento milioni di lire.

In ogni caso, sono soggette all'autorizzazione predetta gli aumenti di capitale e le emissioni di obbligazioni delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione di borsa.

E' salva l'applicazione del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400 e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI — TOGLIATTI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 123. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1946, n. 162.

Modificazioni alla composizione della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 5 e 78 dello Statuto del Regno;

Visto l'art. 11 del R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423, che disciplina la concessione delle medaglie e della croce di guerra al valor militare;

Visto l'art. 7 della legge 24 marzo 1932, n. 453, che disciplina la perdita delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra;

Visto il R. decreto 30 marzo 1933, n. 422, concernente la organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e perdita delle decorazioni al valor militare, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 17 ottobre 1941, n. 1410, che estende al tempo di pace la concessione della croce al valor militare;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1944, n. 15;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il presidente della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare è scelto fra gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito aventi grado non inferiore a generale di divisione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BROSIO — CORBINO — DE COURTEN — CEVOLOTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 122. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 marzo 1946, n. 163.

Soppressione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 agosto 1945, n. 616, che istituisce la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 824, con il quale il Ministero della ricostruzione viene soppresso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Ragioneria centrale per i servizi del Ministero della ricostruzione è soppressa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 124. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1941, per la determinazione dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della applicazione delle disposizioni per la corresponsione degli assegni familiari e per il versamento dei relativi contributi nei confronti dei lavoratori soci delle carovane facchini della provincia di Latina, il periodo medio di occupazione ed il salario medio è così stabilito:

occupazione media mensile: giorni 20;

salario medio giornaliero: capo carovana L. 70, facchino L. 60.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.

Roma, addì 28 febbraio 1946

(955) *Il Ministro*: BARBARESCHI

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1946.

Determinazione, ai fini del pagamento dei contributi per assegni familiari, dei periodi medi di occupazione e dei salari medi per i facchini riuniti in carovane nella provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, sulla istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto Ministeriale 10 dicembre 1942, per la determinazione dei salari medi mensili e dei periodi di occupazione media mensile ai fini della applicazione

delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane di alcune provincie;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le associazioni sindacali interessate:

Decreta:

Art. 1.

Il salario medio mensile ed il periodo medio di occupazione ai fini della applicazione delle norme sugli assegni familiari nei confronti dei facchini riuniti in carovane nella provincia di Forlì, sono così stabiliti, con effetto dal 1° settembre 1945:

occupazione media mensile: giorni 25
salario medio mensile: L. 3250.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 febbraio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(957)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1946.

Prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, produzione 1945.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 85, relativo alla disciplina del mercato della canapa;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 275, sulla disciplina del commercio della canapa;

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1936, n. 1955, sulla disciplina della produzione ed utilizzazione della canapa;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1941, contenente norme per la disciplina della bacchetta verde di canapa e per il funzionamento dell'ammasso obbligatorio della canapa verde stigliata;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1945, relativo ai prezzi di conferimento della canapa macerata e di quella in bacchetta verde di produzione 1945;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, relativa alla determinazione del prezzo degli stigliati verdi di canapa produzione 1945;

Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi degli stigliati verdi di canapa del raccolto 1945, in rapporto a quelli stabiliti per la canapa in bacchetta verde;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di conferimento all'ammasso dello stigliato verde di canapa, per qualità lungo tiglio buono in chioppa non spedonato con non oltre il 5 % di canapuli, ottenuto con canapa verde di produzione 1945, è fissato in L. 4500 al quintale.

Tale prezzo si riferisce a prodotto reso franco magazzino ammasso.

Art. 2.

In relazione ai diversi tipi di bacchetta verde di canapa, e alla lavorazione meccanica ed a mano della stessa, il Consorzio nazionale canapa è autorizzato a determinare i prezzi di conferimento degli altri tipi di stigliati verdi.

Art. 3.

I prezzi di cessione dei tipi degli stigliati verdi dall'ammasso alle industrie nazionali consumatrici saranno quelli di conferimento, maggiorati del 10 %.

Roma, addì 16 marzo 1946

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(971)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati;

Veduta la deliberazione in data 29 gennaio 1946, con la quale l'amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, propone la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, concernenti la dispensa dal servizio dei due dipendenti indicati nella delibera predetta;

Considerato che la richiesta di convalida viene giustificata col fatto che per i provvedimenti suindicati sono stati adottati per mancanze disciplinari, in applicazione delle norme contrattuali e quindi immuni da qualsiasi influenza politica;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati, sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, concernenti la dispensa dal servizio del personale indicato nella deliberazione sopra menzionata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(970)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 43.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 1944, serie speciale n. 1350, di L. 39.500, intestato a Lanzano Vincenzina fu Giovanni moglie di Bruno Filippo di Giuseppe, dom. a Catania, con vincolo dotale.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale, senza che sia no presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 6 febbraio 1946

Il direttore generale: CONTI

(422)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 52.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3516 Mod. A — Data: 23 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Barletta Alba fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativi 2 — Rendita L. 530.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 220 — Data: 21 dicembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Masetti Enrico fu Rodolfo. — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5%, nominativo 1 — Rendita L. 7210.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data 23 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Andriano Silvio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 43.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2634 — Data: 19 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Arienzo Michele fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 57 — Data: 4 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Apuania — Intestazione: Brunelli Gioconda fu Battista — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 7900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1675 — Data: 26 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Cecora Raffaele fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1362 — Data: 22 settembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Montano Giuseppe fu Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Red. 3,50% (1934), nominativo 1 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 Mod. A — Data: 15 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catania — Intestazione: Spinicchia Cirino fu Alfio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 Mod. A — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Caltanissetta — Intestazione: Restivo Pietro — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 108,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1339 Mod. A — Data: 15 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Milano — Intestazione: Levi Gustavo fu Ernesto — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 875.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 135 — Data: 26 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Cassata Mauro fu Mariano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 3 — Capitale L. 13.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 107 — Data: 23 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Alagna Giuseppina fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativo 1 — Rendita L. 245.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1843 Mod. A — Data: 12 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Marchesiello Maria fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50% (1906), nominativi 2 — Rendita L. 360,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2523 — Data: 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: Pr. Red. 3,50%, nominativo 1 — Capitale L. 25.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2524 — Data 13 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitoria di Roma — Intestazione: Onori Ferdinando fu Adamo — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1949, nominativi 6 — Capitale L. 126.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 marzo 1946

(706) *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 aprile 1946 - N. 84

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	96,675
Id. 3,50 % 1902	89,70
Id. 3 % lordo	80,50
Id. 5 % 1935	99,20
Redimibile 3,50 % 1934	86,575
Id. 5 % 1936	98,275
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,975

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Red. 3,50 % (1934)	202414	Cusi Concetta Giovannina di Giuseppe, moglie di Caruso Bravato Corrado, dom. in Avola (Siracusa)	3.500 —
Id.	518238	Avallone Tito fu Francesco, dom. a Napoli	1.074,50
Id.	196510	Iovinella Elena di Salvatore, moglie di Vacca Francesco, domic. a Succivo (Caserta), vincolata	791 —
Id.	219265	Muffoletto Antonino fu Giuseppe, dom. a New York	1.050 —
Red. 5 % (1936)	10567	Opera Pia Cosentino, con sede in Buccheri (Siracusa)	340 —
Rend. 5 %	22062	Luzzatto Oscar fu Graziadio, dom. a Udine	285 —
Cons. 3,50 % (1906)	221620	Garulli Alceste di Alessandro, dom. a Tolentino (Macerata), ipotecata	—
Id.	688100	Come sopra	38,50
Id.	688228	Garulli Alceste fu Alessandro, dom. a Veroli (Roma), ipotecata	122,50
Id.	566204	Fabbriceria parrocchiale di Aquila d'Arroscia (Porto Maurizio)	35 —
Id.	24101	Chiesa di Santa Reparata in Aquila d'Arroscia (Porto Maurizio)	38,50
Id.	500231	Come sopra	35 —
Id.	488175	Pisanello Michelina di G. Battista, nubile, dom. in San Martino Valle Convino (Avellino), vincolata	441 —
Rend. 5 %	105202 per la proprietà ed usufrutto	Pronzato Felice fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a favore di Bottero Maria fu Felice	500 —
Pr. Red. 3,50 %	396031	Bisotti Francesca fu Francesco, minore sotto la tutela di Pietro Gio. Battista di Battista, dom. in Morozzo (Cuneo)	84 —
Id.	277325	Come sopra	17,50
Id.	481064	Ciaramaglia Elvira di Francesco, nubile, dom. a Gaeta (Latina)	875 —
Id.	403018 solo per la proprietà	Marcantoni Flavio fu Giuseppe, dom. a Pisa, con usufrutto a Bencivenga Isabella fu Alessandro	126 —
Pr. Red. 3,50 % (1934)	356695 per la proprietà ed usufrutto	Visciarelli Rocco fu Matteo, minore sotto la patria potestà della madre Finocchio Raffaela fu Camillo, ved. di Visciarelli Matteo, dom. a Poggio Fiorito (Chieti), con usufrutto a favore di Finocchio Raffaela fu Camillo	255,50
Id.	337916 come sopra	Come sopra	119 —
Id.	356696	Coma sopra, senza usufrutto	766,50
Id.	337915	Come sopra	364 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 % (1934)	204552	Spataro Giuseppina di Baldassare, moglie di Fonzo Ignazio, dom. a Naro (Girgenti), vincolato	311,50
Id.	476628	Bruzone Erminia Carlotta Maria di Achille, moglie di Guarneri Rinaldo Francesco, dom. a Genova	1.550,50
Pr. Red. 5 %	10485	Cosenza Lorenzo fu Paolo, dom. a Bivona (Agrigento), vincolata	105 —
Cons. 3,50 (1906)	625628	Cerè Alessandro di Carlo Sante, dom. a Guastalla (Reggio Emilia), vincolato	94,50
Id	285467 solo per la proprietà	Chiodoni Pietro, Giorgio, Giuseppina e Giuseppe fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Borenghi Generosa di Giovanni, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Barenghi Generosa ved. di Chiodoni Giuseppe . .	1.354,50
Id.	298578 come sopra	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore ecc., come sopra . .	56 —
Id.	298580 come sopra	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, minore ecc., come sopra . .	56 —
Id.	298582 come sopra	Chiodoni Giuseppina fu Giuseppe, minore ecc., come sopra .	56 —
Id.	298584 come sopra	Chiodoni Giuseppe fu Giuseppe, minore ecc., come sopra .	56 —
Id.	335434 come sopra	Chiodoni Pietro fu Giuseppe, minore ecc., come sopra . .	87,50
Id.	335435 come sopra	Chiodoni Giorgio fu Giuseppe, minore ecc., come sopra . .	87,50
Id.	335436 come sopra	Chiodoni Giuseppina ecc., come sopra	87,50
Id.	335437 come sopra	Chiodoni Giuseppe ecc., come sopra	87,50
Id.	574698	Opera Pia Lavalle in San Pietro Monterosso (Cuneo) . .	409,50
Id.	575805	Come sopra	129,50
Cons. 4,50 %	54928	Come sopra	243 —
Rend. 5 %	161710	Squassi Luigia di Francesco, moglie di Piscionieri Domenico, dom. a Roma, vincolata	10.705 —
Pr. Red. 5 % (1935)	3813	Come sopra	9.535 —
Id.	10464	Cannizzo Raffaele fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Settimo Lucrezia di Ignazio, ved. Cannizzo, dom. a Partinico (Palermo)	140 —
Rend. 5 %	192499	Vergara Adele fu Ernesto, moglie di Marrucco Pasquale fu Eduardo, dom. a Napoli, vincolata	2.500 —
Id.	120782	Ungaro Michele fu Antonio, dom. a San Severo (Foggia), con usufrutto a favore di Marinacci Maria Letizia fu Berardino	4.000 —
Id.	73496 per la proprietà ed usufrutto	Zucca Luigia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano, con usufrutto a favore di Scalfi Edvige Rachele fu Marcello	5.360 —
Id.	73497 come sopra	Zucca Ezio di Luigi, minore, ecc., come sopra	5.360 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(345) Roma, addì 19 gennaio 1946 *Il direttore generale*: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.